



Bruxelles, 30.11.2018
COM(2018) 776 final

ANNEX

ALLEGATO

della

raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e ciascuno dei paesi meridionali della politica europea di vicinato volto a stabilire i termini e le condizioni di estensione della fornitura del servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (European Geostationary Navigation Overlay Service - EGNOS) ai paesi della politica europea di vicinato

ALLEGATO

Direttive di negoziato per un accordo tra l'Unione europea e ciascuno dei paesi meridionali della politica europea di vicinato (PEV) volto a stabilire i termini e le condizioni della fornitura di servizi di potenziamento basati su satelliti (Satellite Based Augmentation Services - SBAS) nei paesi meridionali della PEV sulla scorta del servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (European Geostationary Navigation Overlay Service - EGNOS)

- 1) La Commissione intende negoziare un accordo internazionale con ciascuno dei paesi meridionali della politica europea di vicinato (PEV) per la fornitura di servizi di potenziamento basati su satelliti nei paesi meridionali della PEV sulla scorta del servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS).
- 2) La Commissione conduce i negoziati in consultazione con [..], che agisce quale comitato speciale e riferisce in merito all'esito dei negoziati e, se del caso, in merito ad eventuali problemi che dovessero sorgere durante i negoziati.

1. SCOPO DEI NEGOZIATI

Scopo dei negoziati è la conclusione di accordi volti a stabilire i termini e le condizioni della cooperazione con ciascuno dei paesi meridionali della PEV per la fornitura di servizi di potenziamento basati su satelliti nei paesi meridionali della PEV sulla scorta del sistema EGNOS.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Ciascun accordo contemplerebbe in particolare i seguenti ambiti:

- 1) Disposizioni sulla cooperazione: attività di cooperazione per l'attuazione e l'esercizio dei servizi SBAS nei paesi della PEV. Tali attività riguardano, tra l'altro, la promozione del programma e dei servizi EGNOS, il sostegno alla loro attuazione e al loro esercizio, la cooperazione in materia di radiofrequenze (fatte salve le procedure dell'UE¹), la normalizzazione e tutte le questioni riguardanti i sistemi di navigazione satellitare gestiti da organizzazioni e associazioni internazionali, le attività di ricerca e sviluppo; la cooperazione deve rispettare gli accordi e gli obblighi di cooperazione esistenti, anche in materia di non proliferazione e controlli delle esportazioni²; essa, inoltre, non pregiudica le misure di sicurezza nazionale.
- 2) Disposizioni finanziarie: partecipazione di ciascuno dei paesi meridionali della PEV alle spese operative supplementari per la manutenzione del sistema EGNOS esteso in modo da consentire la copertura del servizio Safety-of-Life nei paesi meridionali della PEV; sostegno finanziario dell'UE per estendere il servizio Safety-of Life Service ai paesi meridionali della PEV. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1285/2013, tale sostegno non può in nessun

¹ Politica in materia di spettro radio sulla base della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 (Decisione spettro radio), che instaura un coordinamento sulle questioni che riguardano lo spettro radio a livello dell'UE, compreso il coordinamento con i compiti della CEPT per quanto concerne gli aspetti tecnici, e la rappresentatività degli interessi dell'UE nei rapporti con l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

² GU L 159 del 30 giugno 2000, intesa di Wassenaar e regime di non proliferazione nel settore missilistico (Missile Technology Control Regime - MTCR).

caso essere finanziato dalle risorse di bilancio stanziato per i sistemi europei di navigazione satellitare e contemplati dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1285/2013.

- 3) Istituzione di opportuni meccanismi di cooperazione per la gestione dell'accordo, istituzione del regime di responsabilità appropriato per la fornitura dei servizi EGNOS. Garanzia fornita da ciascuno dei paesi meridionali della PEV riguardo al fatto che ad ogni eventuale installazione di EGNOS, di proprietà dell'UE o da questa affittata, presente sul proprio territorio sia attribuito lo status adeguato (privilegi, immunità ecc.), nonché garanzie del fatto che ciascuno dei paesi meridionali della PEV svolgerà le necessarie attività di monitoraggio della sicurezza, notifica e protezione del sistema EGNOS e dei siti EGNOS, disposizioni in materia di risoluzione delle controversie tra le parti.
- 4) Rispetto delle disposizioni pertinenti dei trattati e della legislazione UE applicabile, compresi il regolamento (UE) n. 1285/2013³ e il regolamento (UE) n. 912/2010⁴, in particolare per quanto riguarda la governance del programma EGNOS.
- 5) Conformità ai requisiti di sicurezza degli elementi del sistema EGNOS da dispiegare nei territori dei paesi meridionali della PEV.
- 6) Inserimento di una clausola di denuncia che consenta di affrontare situazioni nelle quali i singoli paesi meridionali della PEV non dovessero rispettare gli obblighi dell'accordo.

³ Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).